



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Licenziamento illegittimo: il dipendente pubblico va riassunto

Autore: Redazione | 23/04/2017



L'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori si continua ad applicare agli statali anche dopo le modifiche della legge Fornero e del Job Act.

Che succede, oggi, se un dipendente del settore privato viene **licenziato ingiustamente**? In generale scatta l'obbligo del risarcimento del danno (indennizzo non superiore a 24 mensilità) e solo in rari casi c'è la reintegra sul

posto di lavoro. Ma ciò non vale se, invece, ci spostiamo nel settore pubblico. Per gli **statali** infatti continua a valere l'obbligo di reintegra ed il semplice indennizzo economico non è da solo sufficiente a ristorare il lavoratore del pregiudizio subito. Questo perché il "vecchio" **articolo 18 dello Statuto dei lavoratori** – benché modificato di recente dalla legge Fornero **[1]** e dal cosiddetto *Job Act* – continua a valere per il **pubblico impiego**. Principi importantissimi questi, affermati prima dalla Cassazione **[2]** e ieri ribaditi dal Consiglio di Stato con un proprio parere **[3]**. Insomma è ormai certo che, in caso di **licenziamento illegittimo, il dipendente pubblico va "riassunto"** mentre quello privato resta definitivamente fuori.

Attenzione però: sebbene comunemente si utilizzi il termine "riassumere" questo non è corretto. Difatti non si tratta di una nuova assunzione ma di una continuazione del rapporto precedente, senza soluzione di continuità. Dunque il termine corretto, da un punto di vista giuridico, è "**reintegrazione**" nel posto di lavoro.

L'**obbligo di reintegra per il dipendente pubblico** licenziato ingiustamente è peraltro stato recepito dal governo nel decreto legislativo di riforma del pubblico impiego attuativo della delega Madia. Secondo l'intenzione del Governo – fatta propria dai giudici di Palazzo Spada – i dipendenti pubblici godono nei confronti dei licenziamenti illegittimi di una «tutela reale» (così si chiama l'**obbligo di reintegra**), ossia quella prevista dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori nella sua versione anteriore alla legge Fornero.

L'obiettivo, osserva palazzo Spada, è chiaro ed è stato espresso dal governo anche in sede parlamentare: «Escludere l'applicazione delle regole del lavoro privato a quello pubblico per quanto attiene alla disciplina del licenziamento».

La diversità di trattamento, secondo i giudici, è da ricercarsi nelle parole della Consulta che in una sentenza del 2008 (n. 351) si era così espressa: «A differenza di quanto accade nel settore privato, nel quale il potere di licenziamento del datore di lavoro è limitato allo scopo di tutelare il dipendente, nel settore pubblico il potere dell'amministrazione di esonerare un dirigente o un dipendente dall'incarico

e di risolvere il relativo rapporto di lavoro è circondato da garanzie e limiti che sono posti non solo e non tanto nell'interesse del soggetto da rimuovere, ma anche e soprattutto a protezione di più generali interessi collettivi».

Note

[1] L. n. 92/2012 **[2]** Cass. sent. n. 11868/2016 **[3]** Cons. St. parere n. 916/2017.